



**GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA CON POSSIBILITÀ DI ACQUISTO OPZIONALE DI ENERGIA
PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE
PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	DEFINIZIONI	3
3.	OGGETTO DELL'APPALTO	5
4.	IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZI A BASE D'ASTA	6
5.	ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	7
6.	SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO.....	8
7.	GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA.....	9
8.	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI”	9
9.	UTILIZZO DEL MARCHIO PER LA GARANZIA D'ORIGINE DA FONTE RINNOVABILE.....	10
10.	CORRISPETTIVI	11
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	13
12.	ASSISTENZA ALLA FORNITURA	15
12.1	CALL CENTER.....	15
12.2	RESPONSABILE DELLA FORNITURA.....	15
13.	VERIFICHE ISPETTIVE	15
14.	MONITORAGGIO DELLA FORNITURA.....	16
14.1	MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE	16
14.2	REPORT CLIENTI	17
14.3	TRACCIATO UTENZE	17
15.	PENALI.....	18

1. PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Energia Elettrica per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 per il periodo 1° gennaio 2027 - 31 dicembre 2027, mentre gli aspetti contrattuali saranno disciplinati dallo Schema di Convenzione. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento.

Ai fini della partecipazione alla procedura e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, l'operatore economico che svolge l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali dovrà risultare iscritto e permanere nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (EVE), istituito dall'art. 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e disciplinato dal Regolamento adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, secondo le modalità di comprova e le specificazioni previste dal Disciplinare di gara.

2. DEFINIZIONI

Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

- **ARERA:** l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
- **Data di Attivazione della fornitura:** data di avvio dell'erogazione dell'energia elettrica, coincidente, salvo diversa data concordata tra le Parti e fatta salva la deroga di cui all'art. 5, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dopo il 15 del mese.
- **Distributore locale:** è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
- **Energia da fonte rinnovabile:** è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione 118/2016/R/EFR e s.m.i..
- **EVE:** Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, istituito dall'art. 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e disciplinato dal Regolamento adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164.
- **Fasce Orarie:** fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 dell'Allegato A del TIV e nella deliberazione dell'ARERA n. 181/06 e s.m.i.

- **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
- **GME:** è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.
- **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
- **GO (Garanzia d'origine):** ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione 118/2016/R/EFR e s.m.i. è il documento di cui all'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
- **Ordinativo di fornitura:** ordinativo emesso dalle Amministrazioni Contraenti con valenza di contratto attuativo.
- **Periodo contrattuale di fornitura:** periodo intercorrente fra la data di attivazione della fornitura e le ore 24.00 del 31/12/2027.
- **Perdite di rete:** (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- **Punto di prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d'utenza all'art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'Amministrazione pubblica individuata dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni, e identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
- **PUN_H:** il valore del PUN Index GME relativo a ciascuna ora h del giorno di flusso, con granularità oraria PT60 (60 minuti), espresso in €/MWh e pubblicato dal GME negli esiti del Mercato del Giorno Prima (MGP).
- **PUN Index GME:** indice di riferimento del mercato elettrico italiano; è il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul MGP, calcolato e pubblicato dal GME ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210 e del D.M. MASE 18 aprile 2024 ss.mm.ii..
- **Δ:** spread fisso, espresso in €/MWh, da applicare al PUN_H di ciascuna ora di fornitura per l'acquisto dell'energia elettrica.
- **Δ_{GO}:** sovrapprezzo fisso e invariabile, per tutta la durata contrattuale, per l'acquisto di energia verde. Si specifica che trattasi di opzione da attivare in fase di Ordinativo di Fornitura.
- **Prelievo residuo di area:** è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 7 del TIS.
- **Quantitativo massimo:** il quantitativo complessivo di energia elettrica che il Fornitore è tenuto ad erogare sul territorio piemontese.

- **TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA 616/2023/R/eel *“Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027”*.
- **TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 362/2023/R/eel e s.m.i. *“Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza”*.
- **TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. *“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura (con modifiche alla deliberazione n. 111/06)”*.
- **Terna:** è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che possiede e gestisce la rete di trasmissione nazionale.
- **Utenze Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).
- **Utenze Monorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).
- **Volume energetico presunto:** stima del quantitativo energetico prelevato dall'Amministrazione aderente alla Convenzione nell'arco del periodo di fornitura, espresso in kWh, così come specificato nell'Ordinativo di Fornitura.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di energia elettrica a favore della Regione Piemonte, degli Enti regionali dalla stessa costituiti o partecipati nonché dei loro consorzi o associazioni e Aziende del Servizio Sanitario regionale del Piemonte. A tale Convenzione potranno inoltre aderire gli Enti locali ed in generale gli organismi di diritto pubblico piemontesi che ne faranno richiesta.

Tale fornitura è composta dalle seguenti 5 tipologie di tensione:

- A) Utenze in media tensione “Altri usi” (MT)**
- B) Utenze in media tensione “Illuminazione pubblica” (MT-IP)**
- C) Utenze in bassa tensione “Altri usi” (BT)**
- D) Utenze in bassa tensione “Illuminazione pubblica” (BT-IP)**
- E) Utenze in alta tensione “Altri usi” (AT)**

per un quantitativo di energia elettrica, riferito ad un periodo di 12 mesi, pari a

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
640 GWh

Tale quantitativo non è vincolante né per S.C.R. - Piemonte S.p.A. né per le Amministrazioni, che non risponderanno nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di emissione di "Ordinativi di Fornitura" inferiori a detti quantitativi.

Il quantitativo di energia elettrica indicato è puramente indicativo ed è stato individuato a partire dai dati storici dei consumi relativi alle Amministrazioni aderenti alle Convenzione S.C.R. Energia Elettrica.

A puro titolo informativo, si specifica che le Aziende Sanitarie regionali e le altre Amministrazioni già aderenti alla Convenzione sottoscritta da S.C.R., per la Fornitura anno solare 2025, sono quelle dettagliate nell'Allegato A) – "Elenco soggetti interessati e relativi consumi" al presente Capitolato; nello stesso vengono indicati, per ciascuna Amministrazione, il numero dei POD e il quantitativo di energia suddiviso per tipologia di tensione.

È facoltà delle Amministrazioni aderenti, in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, richiedere l'acquisto di energia proveniente da fonti rinnovabili, secondo quanto disciplinato al successivo articolo 8. Per ciascuna tipologia di fornitura, il Fornitore aggiudicatario fornirà, qualora richiesto dalle Amministrazioni, una quota di energia elettrica, fino a copertura del quantitativo massimo previsto, la cui origine sia certificata da fonti di energia rinnovabili, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del presente Capitolato tecnico e così come previsto dall'Allegato I del Protocollo APE relativo all'Energia elettrica ed in linea con le Strategie sui Cambiamenti Climatici della Regione e dell'Unione Europea.

4. IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZI A BASE D'ASTA

Il Valore globale massimo stimato è di € 189.972.480,00, al netto di Iva, di cui:

- € 158.310.400,00, al netto di Iva, quale importo a base di gara, per un max di 640,00 GWh di energia elettrica, eventualmente certificata e proveniente da fonti rinnovabili
- € 31.662.080,00, al netto di Iva, a titolo di opzione ex art. 120, comma 9 D.lgs. 36/2023 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00.

I valori Spread indicati nella tabella seguente costituiscono la base d'asta unitaria riferita ai prezzi di sola fornitura di energia elettrica, perdite escluse, espressi in €/MWh.

Tabella Spread

Spread	Base d'asta €/MWh
Δ	6,50 (SEI/50)
Δ_{GO}	5,00 (CINQUE/00)

Per la struttura dei prezzi contrattuali che saranno applicati si rimanda all'art. 10.

5. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo e del Volume energetico presunto, dovranno essere inviati al Fornitore ed avranno valenza di contratto attuativo.

L'Amministrazione s'impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento, rispettivamente ai sensi del TIT e della delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i..

È facoltà del fornitore richiedere all'Amministrazione una cauzione a garanzia del pagamento degli obblighi contrattuali, pari all'importo di 4 (quattro) mensilità, calcolati sulla base del quantitativo di energia elettrica richiesto. Tale cauzione potrà essere richiesta dal Fornitore esclusivamente nel caso in cui, a seguito dell'analisi dell'ultimo bilancio approvato e depositato, emergano irregolarità nei pagamenti o elementi di criticità finanziaria che potrebbero compromettere la corretta e regolare esecuzione del contratto. La cauzione, in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere costituita prima dell'avvio della fornitura entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta.

Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le Parti. In ogni caso, per le utenze già attive, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e per tutte terminerà alle ore 24 del 31/12/2027, senza possibilità di tacito rinnovo.

Per effetto di detti Ordinativi, il Fornitore sarà obbligato a dar seguito alla fornitura richiesta per tutto il Periodo contrattuale di fornitura. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo assorbito a consuntivo fosse inferiore al Volume energetico presunto indicato nell'Ordinativo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.

Nel caso in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano soggetti ad un acquisto energetico nell'ambito del regime di salvaguardia o di quello di maggior tutela di cui al TIV, sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura.

Nel caso invece in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell'ambito del mercato libero (adesione alla Convenzione CONSIP o qualunque altra forma di approvvigionamento), sarà cura dell'Amministrazione verificare che i termini di disdetta del proprio precedente contratto siano coerenti con la tempistica di adesione alla Convenzione S.C.R. - Piemonte S.p.A., mentre sarà compito del Fornitore prestare supporto per il passaggio dal contratto precedente a quello derivante dalla Convenzione (switching).

Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente per iscritto (tramite PEC o tramite posta elettronica) l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione per iscritto, tramite PEC o tramite posta elettronica.

Una volta che sia possibile dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15 per ogni giorno di ritardo.

Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo; qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l'Ordinativo di Fornitura non conforme e dovrà darne immediata comunicazione scritta, trasmessa anche tramite PEC o posta elettronica, all'Amministrazione.

Si precisa, infine, che all'interno di detti Ordinativi di Fornitura l'Amministrazione Contraente rilascerà al Fornitore Aggiudicatario l'autorizzazione al trattamento dei dati per soggetti terzi per finalità di studio e monitoraggio dei dati di consumo.

6. SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare, per conto dell'Amministrazione contraente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 10.

7. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

Le fasce orarie F1, F2 e F3, come definite al precedente art. 2 lett. e), potranno variare in corso di fornitura solo in conformità con eventuali modifiche introdotte dall'ARERA.

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza e di energia, si rimanda al TIT.

Il Distributore operante su ciascun sito di prelievo è responsabile della misura sia dell'energia sia della potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e con le tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA.

I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono garantiti dal Distributore nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, qualora legate a cause di rete o su richiesta del Distributore, non danno luogo a risoluzione del contratto di fornitura, né al risarcimento del danno da parte del Fornitore all'Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale cui il Punto di Prelievo è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.

Il Fornitore si impegna inoltre a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza in merito allo scambio di informazioni con il Distributore per la richiesta di adeguamenti tecnico-impiantistici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'adeguamento delle potenze disponibili, l'avvio di nuove connessioni e la verifica/adeguamento delle apparecchiature di misura).

Nel caso in cui tali richieste di adeguamenti tecnico-impiantistici superino l'importo di € 5.000,00 (IVA Esclusa) o siano connesse ad attività da svolgere nell'ambito del PNRR per le quali è richiesto il tracciamento tramite Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD), è previsto un corrispettivo pari a € 50,00 (CINQUANTA/00), IVA esclusa, per ogni richiesta, a copertura dei costi di gestione sostenuti dal Fornitore. Il Fornitore si impegna a evadere tali richieste di adeguamenti tecnico-impiantistici presentate dall'Amministrazione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, salvo diversa indicazione concordata tra le parti per esigenze particolari o urgenze.

L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

8. GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI”

La possibilità di richiedere energia verde è discrezionale per le Amministrazioni, che autonomamente

decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. L'energia proveniente da fonti rinnovabili può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per i quali viene richiesta.

Il Fornitore, ai sensi della disciplina vigente in materia di Garanzie d'Origine, è tenuto a certificare, per tutti i punti di prelievo su cui è stata richiesta l'energia verde, la provenienza da fonti rinnovabili per un ammontare non inferiore all'energia effettivamente fornita, mediante GO annullate secondo le regole applicative del GSE, così come previsto dall'Allegato I del Protocollo APE relativo all'Energia elettrica ed in linea con le Strategie sui Cambiamenti Climatici della Regione e dell'Unione Europea. È obbligatorio rendere disponibile l'energia verde per il quantitativo richiesto dalle Amministrazioni e fino al quantitativo massimo previsto in gara. Resta inteso che tale percentuale non costituisce un impegno da parte dei Soggetti aderenti a raggiungere tale valore.

Il Fornitore aggiudicatario invierà alle Amministrazioni aderenti, entro il 30 aprile 2028, un attestato di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nel quale certificherà che le Amministrazioni hanno utilizzato energia verde certificata per tutta la fornitura di energia elettrica per l'anno 2027. Inoltre, entro il medesimo termine deve presentare una lista con riportati i codici "ID impianto" (o "codice EAN") attraverso i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà individuare gli impianti dai quali derivano le GO annullate.

Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza della presenza dell'energia verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale la richiesta è stata attivata.

Il Fornitore è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, anche in formato elettronico, l'annullamento delle GO riferite all'energia rinnovabile fornita. A tal fine, congiuntamente all'emissione dell'ultima fattura, o comunque entro il termine di cui al presente articolo, il Fornitore dovrà consegnare alle singole Amministrazioni Contraenti la documentazione attestante l'annullamento delle GO per tutti i Punti di Prelievo forniti e trasmetterne copia a S.C.R. - Piemonte S.p.A., pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

9. UTILIZZO DEL MARCHIO PER LA GARANZIA D'ORIGINE DA FONTE RINNOVABILE

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio (nonché, se disponibile, la relativa licenza d'uso) che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni, che hanno fatto richiesta dell'energia verde, per certificare l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili di cui all'art. 8. È facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle

Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo è da intendersi remunerato nel corrispettivo Δ_{GO} di cui al successivo articolo.

10. CORRISPETTIVI

Il prezzo unitario della componente energia applicato a ciascuna ora h sarà pari alla somma tra:

- il PUN_H relativo all'ora h , determinato sulla base dei valori del PUN Index GME pubblicati dal GME;
- valore Δ offerto come definito nella seguente tabella:

F1	F2	F3
€/MWh	€/MWh	€/MWh
$PUN_{HF1} + \Delta$	$PUN_{HF2} + \Delta$	$PUN_{HF3} + \Delta$

In sede di offerta economica, i Fornitori dovranno indicare il valore dello spread (Δ) da loro offerto, espresso in €/MWh e al netto delle perdite di rete, così come meglio descritto nel Disciplinare di gara. Nella stessa offerta, i fornitori dovranno indicare anche la maggiorazione (Δ_{GO}) espressa in €/MWh, perdite escluse così come meglio descritto nel Disciplinare di gara, che sarà applicata nel caso di attivazione facoltativa dell'energia verde da parte dei Soggetti aderenti; tale maggiorazione sarà fissa e invariabile per tutta la durata contrattuale. Tale valore non potrà essere superiore al valore di 5,00 (CINQUE/00) €/MWh, così come riportato al precedente articolo 4. Si precisa, inoltre, che tale maggiorazione non inciderà sul punteggio economico e non sarà, pertanto, considerata ai fini dell'aggiudicazione della fornitura.

Saranno applicati i prezzi orari per tutti e soli i Siti del Cliente che siano già dotati di un misuratore atto a rilevare i prelievi nell'ora (o, qualora tali misuratori vengano installati o attivati in corso di fornitura, per il periodo successivo alla loro attivazione).

Nel caso in cui il POD non sia trattato orario, i consumi mensili del POD saranno riportati a consumi orari secondo la ripartizione del prelievo residuo di area della zona di competenza (delibera ARERA n. 278/07 del 02/11/2007).

I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3, come previsto dalla Tabella 6 del TIV.

Le seguenti voci di costo dovranno essere contenute nel prezzo:

- eventuali oneri relativi alle emissioni di CO₂ come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i.; pertanto nessuna maggiorazione di corrispettivo od oneri aggiuntivi potranno essere addebitati

all'Amministrazione a seguito di eventuali oneri subiti dal Fornitore derivanti dal mercato di compravendita dei certificati di emissione di CO₂;

- gli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'allegato A della Del. 111/06 e s.m.i. dell'ARERA (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto);
- gli oneri di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della Delibera dell'Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- gli oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi).

Le Amministrazioni Contraenti, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di energia elettrica di cui all'art 3, comma 12 del D.Lgs. 79/99 "CIP6" e di capacità di interconnessione con l'estero che le Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura; questo, con riferimento alle sole assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L'Amministrazione s'impegna altresì a cedere, senza onere aggiunto, al Fornitore, su richiesta di quest'ultimo ed in conformità alla normativa valida *pro tempore*, eventuali diritti su strumenti di copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo di capacità di trasporto (CCC) che le Autorità competenti dovessero allocare ai clienti finali. Il detto rilascio avverrà a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione e sulla base dei consumi dei Punti di Prelievo dichiarati dalle Amministrazioni Contraenti ed in conformità ai criteri ed alle prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei diritti d'importazione e dei diritti di cui all'art 3, comma 12 del D.Lgs. 79/99 - "CIP 6", è da intendersi incluso nel corrispettivo della fornitura di cui al precedente comma 1.

Oltre ai suddetti corrispettivi di fornitura, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente, che ne troverà esplicito riscontro in fattura:

- a. le perdite di rete, calcolate sulla base del TIS di cui all'art. 2, lettera l) del presente Capitolato;
- b. i corrispettivi relativi al dispacciamento per punti di prelievo, secondo quanto vigente sul mercato libero in base alla Del. 111/06 dell'ARERA e s.m.i (ad eccezione degli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'All. A della medesima delibera); qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere soggetti ad acconto, purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione utile, assumendo per essi un onere unitario (€/MWh) non superiore all'ultimo valore consuntivato da Terna;
- c. gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione e di misura secondo quanto stabilito dal TIT, e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo, componenti tariffarie A, UC) vigenti sul solo mercato libero, come stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

d. le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

I corrispettivi contrattuali, sopra indicati, si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicato nel presente articolo.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell'ARERA e s.m.i., indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi. Così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), è fatto obbligo al Fornitore di procedere alla fatturazione in forma elettronica.

Sulla base di quanto disposto nell'allegato A del TIS e nella Deliberazione 1° marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'ARERA e s.m.i., il Fornitore riceverà dal Distributore locale le misure periodiche per i punti trattati su base oraria entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le misure sono state registrate. Il Fornitore, pertanto, dovrà attendere tale termine per l'emissione delle fatture nelle quali dovrà riportare, per ciascun Punto di Prelievo, i dati reali trasmessi dal Distributore locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Per quelle utenze (POD) dotate di contatore elettronico telegestito per le quali il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il termine previsto dall'Autorità e dunque non potrà fatturare sulla base dei consumi reali, dovrà richiedere al Distributore locale l'invio tempestivo di quanto dovuto, dandone comunicazione in copia all'Amministrazione Contraente interessata. Solo nel caso in cui, pur sollecitati, non dovesse disporre dei dati reali di consumo, il Fornitore, a partire dal 20 del mese successivo a quello di riferimento, potrà fatturare i consumi stimati sulla base del quantitativo previsto del contratto ovvero utilizzando le misure storiche ottenute dal Distributore Locale, conguagliando i consumi nella fattura successiva o, in ogni caso, non oltre il terzo mese successivo, a meno di conguagli determinati da variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'ARERA, da accise e tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente. Per non incorrere nelle penali previste al successivo art. 15 per mancata effettuazione dei conguagli entro i termini, il Fornitore, tramite comunicazione scritta da trasmettere alle Amministrazioni Contraenti entro la data massima prevista per l'effettuazione del conguaglio stesso, dovrà fornire prova della mancata trasmissione dei dati di misura da parte del Distributore anche a fronte dell'invio di solleciti scritti, che dovranno essere allegati a supporto.

Per le utenze non dotate di contatore elettronico telegestito, il Fornitore dovrà fatturare, per ciascun Punto di Prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale nel rispetto dei termini contenuti nell'allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'ARERA e s.m.i.; in particolare per le sole utenze con potenza disponibile maggiore ai 16,5 kW, qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.

Per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW, qualora il Distributore locale non provveda a comunicare i dati reali di consumo nei tempi previsti nelle disposizioni succitate il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei consumi stimati.

La mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'ARERA e s.m.i., che dà luogo all'emissione di fattura con dati di stima, dovrà essere segnalata alla stessa ARERA e, per conoscenza, all'Amministrazione titolare della fornitura.

Il Fornitore è obbligato ad emettere fattura nella forma indicata dalle singole Amministrazioni nell'Ordinativo di Fornitura, e cioè:

- a) una fattura unica per raggruppamento di Punti di Prelievo definito dalle Amministrazioni
- b) fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo.

In caso di emissione di fatture che non corrispondano, nella forma, a quanto richiesto dalle Amministrazioni, queste ultime avranno facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento, di contestarle per iscritto tramite PEC o e-mail (all'indirizzo del responsabile della fornitura), non procedere alla liquidazione delle stesse e richiederne la ri-emissione nella forma indicata. Pena l'applicazione delle penali previste al successivo art. 15, il Fornitore dovrà provvedere ad uniformarsi alla richiesta dell'Amministrazione entro 30gg dal ricevimento della contestazione, attraverso l'emissione di una nuova fattura corrispondente alla forma richiesta, che dovrà prevedere una data di scadenza coerente con la nuova data di emissione.

Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nello schema di Convenzione, dovrà contenere l'indicazione dei singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, e per ciascuno di questi l'indicazione del dettaglio dei consumi, delle tariffe applicate e delle componenti che concorrono a determinare l'importo. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura (es. centro di costo) per agevolare le attività di verifica e controllo.

Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario sarà liquidato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293, a mezzo bonifico bancario, postale o tramite rapporto interbancario diretto (R.I.D.), secondo la scelta dell'Amministrazione espressa nell'Ordinativo di Fornitura. Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro il 31 marzo 2028.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale.

12. ASSISTENZA ALLA FORNITURA

12.1 CALL CENTER

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa, un servizio di assistenza (call center) mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un indirizzo e-mail e un indirizzo di posta elettronica certificata. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione.

Il servizio di call center riceverà e gestirà le chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità e tempistiche di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
- supporto nella fase di disdetta dal precedente Fornitore.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 e il venerdì dalle 8:30 alle 12:30. Alla stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00 e venerdì 8:00-12:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00 e venerdì 9:00-13:00).

I numeri di telefono, e l'eventuale numero di fax, dovranno essere:

- "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177).

ovvero, in alternativa

- numeri geografici di rete fissa nazionale.

12.2 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il Fornitore Aggiudicatario, ai fini della stipula della Convenzione, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

13. VERIFICHE ISPETTIVE

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente

Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive o farle effettuare da soggetto idoneo.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà effettuare uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi.

14. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

14.1 MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

Il Fornitore s'impegna a fornire a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dati di dettaglio ai fini del monitoraggio della Convenzione con riguardo agli Ordinativi ricevuti ed all'energia erogata.

I dati richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

I dati dovranno essere inviati a S.C.R. - Piemonte S.p.A. tramite invio alla casella di posta elettronica monitoraggio@scr.piemonte.it.

Se non esistono dati reali del mese da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà comunicare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo.

I dati richiesti dovranno riportare, le seguenti informazioni:

- la ragione sociale dell'Amministrazione aderente alla Convenzione;
- il quantitativo annuo stimato di Energia;
- aggiornamento della stima del quantitativo annuo a consuntivo, calcolato sulla base dei dati rilevati mensilmente nel corso della Convenzione;
- la quantità di POD per tipologia di tensione;
- la data di attivazione della fornitura;
- il progressivo (da gennaio 2027) dei quantitativi mensili erogati all'Amministrazione (in termini di KWh, suddivisi per tipologia di tensione e fascia oraria), aggiornato sulla base dei conguagli eventualmente effettuati;
- l'eventuale applicazione di penali da parte delle Amministrazioni aderenti la Convenzione.

Si precisa fin d'ora che i report richiesti non devono necessariamente corrispondere ad uno scarico di dati delle singole fatture, ma possono comportare un'ulteriore specifica attività di estrazione ed elaborazione di dati dai sistemi informativi che ne sono all'origine, al fine di renderli compatibili, anche dal punto di vista formale, con le richieste di S.C.R. - Piemonte S.p.A. Il Fornitore dovrà

eseguire tale attività senza ulteriori addebiti, rientrando la stessa nei servizi connessi ed accessori all'erogazione di energia elettrica. Tale servizio è pertanto prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura di energia ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo della stessa offerto in sede di gara.

14.2 REPORT CLIENTI

Il Fornitore s'impegna a fornire per ciascuna tipologia di fornitura e per ciascuna Amministrazione aderente alla Convenzione i dati per ciascun Punto di Prelievo secondo lo schema Report Clienti allegato al presente capitolato (allegato B).

I dati dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, con cadenza mensile in occasione della fatturazione, su un'apposita area web predisposta e gestita a cura e a carico del Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

I dati dovranno essere scaricabili su file in formato.xls.

Tale area web deve essere accessibile alle Amministrazioni mediante nome utente (username) e parola di accesso (password) personalizzati. L'attivazione dell'area web deve essere contestuale alla Data di Attivazione della fornitura.

In caso di richiesta, Il Fornitore s'impegna a fornire a S.C.R. - Piemonte S.p.A. l'aggregato dei reports clienti relativi a tutte le Amministrazioni contraenti in formato.xls.

Le Amministrazioni non potranno richiedere report personalizzati o differenti rispetto alla reportistica di cui al presente paragrafo.

14.3 TRACCIATO UTENZE

In relazione alle amministrazioni Regione Piemonte, Comune di Torino e Città Metropolitana di Torino, nel caso di adesione alla Convenzione, il Fornitore dovrà predisporre un report in formato .csv, secondo lo Schema Tracciato Utenze allegato al presente Capitolato (Allegato C) nel quale sono dettagliati i campi richiesti, sia obbligatori che non obbligatori.

Si specifica che nello stesso file possono essere presenti più fatture dello stesso fornitore, tipologia di fornitura e contratto. Per avere una maggiore flessibilità nell'acquisire aliquote diverse applicate ad una bolletta sono stati predisposti 3 campi diversi, ciascuno dei quali richiede l'imponibile su cui è stata applicata l'aliquota, la relativa percentuale e l'ammontare di IVA addebitato sull'imponibile considerato. In questo modo si possono gestire fino a 3 aliquote diverse per lo stesso periodo e per lo stesso contatore.

Nella compilazione del file si richiede il rispetto dei seguenti requisiti:

- Il file deve essere fornito in formato .csv con il separatore dei campi punto e virgola e i valori dei campi numerici (imponibile, totale imponibile, ecc.) senza doppi apici;
- Le date siano specificate nel formato dd/mm/yyyy;

- Le informazioni su IVA e imponibile, corrispondenti ad un dato periodo e un dato contatore, devono essere riportate sulla stessa riga;
- L'IVA deve essere espressa in percentuali (es. 5%, 22% e non 0,05 o 0,22);
- I campi numerici non devono avere spazi e/o separatore di migliaia.

Il report in formato csv, da inviare con cadenza mensile, dovrà pervenire all'Ente (ufficio preposto) e a CSI Piemonte in conoscenza, all'indirizzo di posta dedicata all'assistenza, secondo le istruzioni operative e agli indirizzi che verranno specificati in occasione della sottoscrizione della Convenzione. In caso di incompleta e inesatta compilazione del file così come richiesto, l'Ente ne richiederà la correzione, e lo stesso dovrà essere inviato corretto entro 10 giorni solari dalla richiesta. In caso di più di una richiesta di correzione saranno applicate le penali di cui al successivo art.15.

Tale tracciato dovrà essere disponibile a partire dal primo ciclo di fatturazione pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

15. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, né omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente e a SCR Piemonte) e fatto salvo il caso di grave ed accertata negligenza del Distributore, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, la singola Amministrazione o SCR Piemonte potranno, per quanto di competenza, applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata;
- fatti salvi i casi previsti dall'articolo 11 (mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'ARERA), per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. Tale penale verrà applicata dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data di ricevimento della fattura corretta. In ogni caso non verranno applicate penali nel caso in cui la responsabilità del dato eventualmente errato sia attribuibile al Distributore Locale.
- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD fatturato per ogni intervallo di 7 gg solari di ritardo oltre il termine previsto per l'invio, a seguito di contestazione, della fattura nella forma richiesta;

- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD non conguagliato per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di fattura in acconto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11;
- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato per ogni giorno di ritardo nell'invio della documentazione o delle attestazioni di annullamento delle GO secondo le modalità di cui all'art. 8;
- € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancato invio nei termini stabiliti del report mensile per il monitoraggio della Convezione di cui all'art. 14.1;
- € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancata messa a disposizione nei termini stabiliti dei report mensili "Report Clienti" di cui all'art. 14.2;
- € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancato invio nei termini stabiliti dei report mensili "Tracciato Utenze" di cui all'art. 14.3;
- € 300,00 (cento/00) per ogni richiesta di correzione del file di cui all'art. 14.3 successiva alla prima.

Nel caso in cui la tardiva attivazione della fornitura determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione rispetto alle condizioni economiche previste in Convenzione.

Oltre alle specifiche penali sopraindicate, in caso si accertino altri tipi di inadempienze, dopo le opportune segnalazioni al Fornitore, ogni Ente contraente si riserva la facoltà di richiedere un adeguato indennizzo rapportato alla gravità dell'inadempienza, di importo compreso tra lo 0,2 e l'1 per mille del valore stimato dell'Ordinativo di fornitura.

Per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 12, non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.